COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di specificare fin d'ora i criteri che informeranno le valutazioni di ammissibilità sulle proposte emendative ai fini della predisposizione delle medesime.

Donato BRUNO, *presidente,* ricorda che il regime di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione di decreti-legge è più stringente di quello ordinario e fa presente che la presidenza non potrà che attenersi, nella valutazione degli emendamenti che saranno presentati, ai criteri stabiliti dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del regolamento e dalla relativa prassi applicativa come si è venuta consolidando negli anni, con particolare riguardo a quella concernente l'ammissibilità di emendamenti riferiti ai decreti-legge recanti disposizioni di proroga di termini.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di poter disporre maggiore tempo per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che secondo quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, nella seduta del 10 gennaio, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a lunedì 16 gennaio prossimo, alle ore 12. Peraltro, alla luce della richiesta testé formulata, considerato che la Conferenza dei capigruppo di oggi ha stabilito che la discussione del provvedimento in Assemblea abbia inizio lunedì 23

gennaio e tenuto conto della necessità di disporre del tempo necessario per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia posticipato alle ore 15 di lunedì 16 gennaio.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte quindi che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite nella seduta del 10 gennaio, nella giornata odierna si concluderà l'esame preliminare del provvedimento.

Comunica, infine, che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Antonio BORGHESI (IdV) preliminarmente osserva come il provvedimento in esame si presenti, rispetto ad altri analoghi interventi degli anni precedenti, più asciutto ed effettivamente recante solo proroghe di termini e non norme di carattere sostanziale. Osserva come tale circostanza inciderà conseguentemente sulle proposte emendative che il suo gruppo di accinge a predisporre, anche in relazione a quanto affermato dal presidente Bruno, in numero contenuto. Con riferimento al merito del decreto, osserva che appare incoerente con l'impostazione seguita dal Governo di rigore nei conti pubblici il differimento dell'entrata in vigore del carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali degli enti parco, disposta dal decreto-legge n. 78 del 2010 di cui all'articolo 13, comma 1. Analogamente osserva come sia inopportuno la proroga di un anno del passaggio delle funzioni dalle sopprimende autorità d'ambito territoriale alle regioni, di cui all'articolo 13, comma 2, con spreco di risorse pubbliche, riservandosi di presentare proposte emendative volte a ridurre la portata di tale proroga. Parimenti incoerente con le iniziative assunte dal Governo nella direzione della riduzione o della sostanziale soppressione delle province ritiene la disposizione di cui all'articolo 15, comma 6, che proroga lo stanziamento dei fondi per la realizzazioni delle opere funzionali allo stabilimento delle prefetture nelle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, peraltro senza la fissazione di un criterio preciso volto ad individuare lo stato di avanzamento dell'opera che consente la proroga dei predetti fondi. Con riferimento all'articolo 29, comma 11, che proroga di sei mesi i termini previsti dall'articolo 14, comma 31, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge n. 78 del 2010, per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, rileva come tale rinvio sia da ritenersi sbagliato. Nel manifestare apprezzamento per la scelta, sostenuta a suo tempo dall'ex Ministro Calderoli, di inserire l'esercizio in forma associata delle funzioni tra i parametri per i meccanismi di premialità, osserva che almeno si potrebbero unificare i due termini previsti superando la distinzione tra le prime due funzioni fondamentali il cui esercizio in forma associata dovrà, con la proroga, partire entro il prossimo mese di giugno e per le altre entro il mese di dicembre. Con riferimento quindi all'articolo 15, commi 7 e 8, giudica positivamente, pur non condividendo la proroga per la messa in sicurezza delle strutture turistico-alberghiere, la previsione di condizioni stringenti. Sulle richiamate questioni il suo gruppo si riserva di presentare proposte emendative.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con gli interventi che hanno sottolineato come ci si trovi di fronte ad un decreto-legge di proroga dei termini semplificato rispetto al passato. Ricorda peraltro come da tempo i decreti-legge recanti proroga di termini previsti da disposizioni legislative siano stati oggetto di un confronto parlamentare vivace, poiché sovente accanto alle proroghe è stata innovata la legislazione vigente ovvero, in altri casi, vi è stata una presa d'atto della non volontà di giungere a determinate scelte di carattere politico.

Evidenzia come di fronte ad una pluralità di proroghe dei termini occorrerebbe, in primo luogo, chiedersi per quale

ragione i termini vigenti non abbiano funzionato e perché non vi sia stato un sufficiente monitoraggio.

Nel ringraziare i relatori per aver fornito alle Commissioni un quadro di riferimento chiaro degli ambiti di intervento del provvedimento, sottolinea come il decreto-legge in esame, seppure semplificato rispetto al passato, per alcuni versi rechi disposizioni che non contengono mere proroghe.

Si sofferma, in primo luogo sull'articolo 2, che proroga l'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana: al riguardo, è necessario chiarire preliminarmente le ragioni che sono alla base di tale proroga e dei connessi ritardi, in particolare per l'adozione del decreto legislativo di riordino della Croce rossa italiana. Chiede dunque al Governo di chiarire quali siano i percorsi e le problematiche in atto con riferimento a tale materia.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 11, commi 2 e 3, riguardanti le concessioni aeroportuali. Segnala come vi siano, in tale settore, continui inadempimenti delle prescrizioni del codice della navigazione, modificato, per la parte aeronautica, con il decreto legislativo n. 96 del 2005, in ordine alla durata delle concessioni e al bando europeo ivi previsto. Ci si trova di fronte, a suo avviso, a rendite di posizione in favore dei concessionari, già destinatari di atti di durata quarantennale. Evidenzia dunque la necessità che il Governo chiarisca la politica che intende seguire per dare attuazione alla normativa in essere e, in particolare, al codice della navigazione.

Segnala come le proroghe non debbano coprire le inadempienze, rispetto alle quali occorre interrogarsi.

Richiama quindi le disposizioni che riguardano l'ANAS, evidenziando come ci si trovi di fronte ad una situazione di poca chiarezza. Ricorda, infatti, come sia stata prevista l'istituzione di un'Agenzia ma che, in attesa dell'attribuzione dei compiti e dei necessari adempimenti, le funzioni sono state attribuite ad altri soggetti. Ritiene quindi opportuni maggiori chiarimenti riferiti alla proroga al 31 marzo 2012, prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 11.

Si sofferma poi sul comma 3 dell'articolo 13, che reca una proroga dei termini per l'entrata in operatività del SISTRI, investendo profili che attengono alla tracciabilità, al controllo e al trasporto di merci pericolose. Sottolinea come si tratti dell'ennesima proroga che riguarda il SISTRI e sul punto è quanto mai necessario un contributo di chiarezza da parte dell'Esecutivo.

Richiama quindi la previsione del comma 1 dell'articolo 21, che deve a suo avviso definirsi esilarante. La norma dispone infatti la proroga, per il personale di Poste italiane Spa in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni, dei comandi in atto fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Occorrerebbe quindi comprendere la *ratio* di tale disposizione e svolgere una riflessione sulla natura di Poste italiane Spa.

Fa presente di essersi soffermato, nel proprio intervento, sui profili richiamati dal relatore Bressa e che attengono maggiormente alle materie di competenza della I Commissione. Auspica peraltro un chiarimento del Governo anche sulle questioni di carattere fiscale ed economico sollevate dal relatore per la V Commissione nella sua relazione introduttiva.

Preannuncia, infine, la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame, con l'auspicio che la valutazione di ammissibilità non abbia un carattere eccessivamente stringente.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel dar atto al Governo che il decreto-legge « proroga-termini » di quest'anno è più asciutto di quelli cui il Parlamento è stato abituato negli ultimi tempi, esprime l'avviso che, in ogni caso, quello del decreto annuale « proroga-termini » sia un rito da abolire, anche perché spesso le proroghe si rendono necessarie non per esigenze effettive dei cittadini, ma per inerzie o esigenze interne della pubblica amministrazione.

Rileva poi che anche nel decreto di quest'anno si rinvengono comunque diverse disposizioni che non sono di proroga

di termini, ma sostanziali. Si riferisce, ad esempio, all'articolo 27, in materia di trasporto pubblico locale, che non solo affievolisce il vincolo relativo al livello di indebitamento, rendendolo graduale, ma delinea un percorso di efficientamento del settore eccessivamente morbido, mentre servirebbero misure più drastiche e stringenti per evitare che il settore continui a scaricare le proprie inefficienze sugli utenti.

Per quanto riguarda i termini relativi ad adempimenti di competenza della pubblica amministrazione già ripetutamente prorogati, ritiene che il Governo dovrebbe decidere se provvedere o meno, e in questo caso attivarsi in sede legislativa per la abrogazione delle disposizioni in questione. Si riferisce, in particolare, alle proroghe disposte dall'articolo 1, in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione, all'articolo 2, in materia di proroga del commissario straordinario della Croce rossa, all'articolo 3, in materia di verifiche sismiche, all'articolo 5, in materia di trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra, all'articolo 10, commi 1 e 2, in materia di utilizzo di sostanze attive prodotte fuori dell'Unione europea nella produzione di medicinali e di adempimenti per l'attuazione della nuova disciplina in materia di attività libero-professionale intramuraria.

Rileva, ancora, che un altro gruppo di disposizioni discutibili sono quelle che recano proroghe al termine di decorrenza di norme previste per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Si riferisce, in particolare, all'articolo 13, comma 1, che esime per il 2012 i presidenti degli enti parco dall'applicazione della norma sulla gratuità degli incarichi negli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche; all'articolo 13, comma 2, che mantiene in vita per un altro periodo le ATO; all'articolo 29, comma 11, che rinvia il termine entro il quale i comuni con popolazione tra mille e 5 mila abitanti devono prendere a esercitare in forma associata alcune funzioni fondamentali; all'articolo 15, comma 5, che interviene in materia di contributi – che sono cospicui e ormai senza finalizzazione – a favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; e all'articolo 15, comma 6, che interviene in materia di contabilità speciali intestate ai prefetti delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. A quest'ultimo riguardo sottolinea che – se si vuole davvero razionalizzare le spese per la pubblica amministrazione – occorre riordinare la rete degli uffici territoriali dello Stato, aggregandoli su aree non necessariamente coincidenti con quelle delle province.

Osserva, poi, che un altro gruppo di disposizioni appaiono in contrasto con un indirizzo di programma del Governo in carica da lei particolarmente condiviso, vale a dire quello di promuovere e favorire la concorrenza.

Si riferisce, in questo caso, soprattutto all'articolo 11, che al comma 2 proroga il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di concessioni per la gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale avviati prima dell'entrata in vigore della disciplina vigente che prevede la procedura di gara per l'assegnazione di queste concessioni. Sottolinea, tra l'altro, che la mancata assegnazione delle concessioni ostacola anche l'adeguamento delle tariffe, che è a sua volta la precondizione per la programmazione di investimenti nel settore.

Si riferisce inoltre ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 11, che, da una parte, rinviano l'entrata a regime dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali al 31 marzo 2012 – data che secondo notizie di stampa coinciderebbe con quella di pensionamento del suo direttore generale – e, dall'altra parte, ne prefigurano la soppressione. A suo avviso, sarebbe più corretto procedere fin da subito alla soppressione dell'Agenzia e all'attribuzione delle relative funzioni a un'autorità di regolazione dei trasporti effettivamente indipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si riferisce, infine, all'articolo 28, che proroga anche per il 2012 la Convenzione

tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. relativa al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, che dovrebbe, a suo avviso, essere affidato invece mediante gara pubblica.

In conclusione, auspica che il Governo fornisca chiarimenti sulle questioni da lei sollevate e preannuncia in ogni caso emendamenti della sua parte politica.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva come il decreto-legge in esame appaia snellito rispetto ad analoghi provvedimenti presentati in passato anche in ragione del fatto che, in questa occasione, la prima lettura si è svolta alla Camera anziché al Senato, dove – come è noto – vi sono criteri di ammissibilità degli emendamenti meno stringenti. Sottolinea come nei decreti-legge che recano proroghe di termini di disposizioni legislative la questione attenga soprattutto al rapporto tra il Governo e la pubblica amministrazione, constando di norme frutto di scelte amministrative di non chiara identificazione.

Preannuncia quindi l'intenzione di presentare emendamenti che vadano nella direzione di un ulteriore snellimento del provvedimento. Richiama, in particolare, alcune norme di natura sostanziale quali quelle contenute all'articolo 17, che prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, all'articolo 18, in materia di funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, all'articolo 27, che detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni, nonché all'articolo 28, che reca una autorizzazione di spesa ulteriore a quella già prevista nella legge di stabilità per il 2012 al fine di consentire il rinnovo della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari.

Con particolare riguardo alla disposizione di cui all'articolo 28, ricorda come il Centro di produzione Spa sia stato istituito in tempi alquanto lontani ed evidenzia come allo stesso vengano assegnate risorse senza procedure di gara. Si chiede, dunque, come possa un Governo che auspica un ampliamento delle liberalizzazioni proporre una norma che, di fatto, attribuisce 7 milioni di euro, oltre a 3 milioni di euro già previsti dalla legge di stabilità, in favore di uno specifico soggetto senza una procedura di gara. Oltre a dover discutere, in altra sede, se tale importo sia congruo, è a suo avviso inaccettabile destinare tale somma ad un unico soggetto, prestabilito, che gode da anni di tale rendita. Si riserva dunque di presentare un emendamento volto, quanto meno, a prevedere l'obbligo di una procedura di gara.

Richiama quindi il parere del Comitato per la legislazione reso sul provvedimento in esame, in cui si definisce un « meccanismo assai singolare » quello recato dal comma 5 dell'articolo 11, che proroga alcuni termini relativi all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e prevede la soppressione della medesima Agenzia nel caso di mancato rispetto del termine. Ritiene ridicolo stabilire che nel caso in cui lo statuto dell'Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, non vengano adottati entro il 31 marzo 2012 si procederà alla soppressione dell'Agenzia stessa ed al trasferimento delle relative attività e funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale disposizione si configura, a suo avviso, come un « capriccio normativo ».

Si sofferma, infine, sulle disposizioni di cui all'articolo 2, che riguardano la Croce rossa italiana con interventi che si succedono nel tempo come fosse una storia a puntate. Ricorda, infatti, che in base allo statuto di tale organismo il commissario straordinario può essere nominato per non più di ventiquattro mesi entro i quali devono essere ricostituiti gli organi statutari. Successivamente a tali disposizioni vi sono stati incroci di norme sulla materia e, quindi, lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione che è attualmente al-

l'esame delle competenti Commissioni parlamentari e che appare oltretutto fuori dai termini di delega.

Richiama altresì l'articolo 29, comma 14, che nella parte in cui incide sul termine entro il quale le regioni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno di imposta 2011 opera in difformità rispetto ai principi sanciti dallo statuto dei diritto del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000. L'articolo 3 del suddetto statuto dispone, infatti, che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Sempre con riguardo all'articolo 29, fa presente che il comma 15 si riferisce allo strumento dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione in questione. Trattandosi di un atto di incerta natura e di difficile collocazione nell'ordinamento sarebbe, a suo avviso, più opportuno fare riferimento al regolamento anziché all'ordinanza.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che l'esame del provvedimento testimoni in modo evidente come nel nostro Paese manchi una puntuale valutazione dell'impatto della normazione, in quanto si omette di verificare quale sia l'impatto concreto dei provvedimenti sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sul sistema produttivo. Proprio per queste ragioni, a suo avviso, in Italia esiste un provvedimento in materia di proroga di termini legislativi, mentre in altri Paesi, nei quali si ha una progettazione legislativa più puntuale e stringente, una tale tipologia di provvedimenti è del tutto ignota. Anche alla luce di queste premesse, osserva come l'articolo 1 del decreto-legge non disponga propriamente una proroga di termini, estendendo anche al 2012 l'applicabilità delle disposizioni in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni contenute nelle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008. In tale ambito ricorda che il comma 643 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 consente agli enti di ricerca pubblici di procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate complessive, purché nel limite delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente. A tale riguardo, osserva come nell'ambito degli enti e delle istituzioni di ricerca indicati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica rientrino enti che assai poco hanno a che fare con la ricerca, come l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, che reputa un ente inutile. Analogamente, ritiene che sia inopportuno favorire il *turn over* anche in amministrazioni marginali, come l'Agenzia per il terzo settore, che presenta un bilancio ridottissimo, gran parte del quale è destinato al funzionamento della struttura. Analogamente, ritiene che debba valutarsi se abbia senso perpetuare strutture che potrebbero essere semplificate o accorpate, come l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, DigitPA e la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Nel segnalare come la mancata distinzione tra le diverse situazioni esistenti testimoni come spesso il legislatore non abbia chiaro il campo di applicazione delle disposizioni che si propone di prorogare. Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 29, comma 8, del decreto, osserva che la disposizione non reca una proroga, bensì una riapertura di termini per la domanda di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali. A suo avviso, tuttavia, occorre precisare la portata delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di assoggettamento all'IMU dei fabbricati rurali, al fine di chiarire in modo univoco l'ambito applicativo della nuova imposta.

Conclusivamente, nell'osservare come i lavori della Commissione per il livellamento dei trattamenti economici dei titolari di incarichi elettivi e dei vertici delle pubbliche amministrazioni, presieduta dal Presidente dell'ISTAT, abbiano prodotto risultati complessivamente modesti, ritiene che sia prioritario un intervento volto a disboscare la giungla di enti pubblici esistenti, che potrebbe portare ad una sensibile riduzione delle spesa pubblica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) osserva come in molti interventi sia stato posto a raffronto il presente decreto-legge con il precedente provvedimento in materia di proroga di termini legislativi, adottato dal Governo Berlusconi, evidenziando come l'attuale decreto sia meno ampio del precedente e indichi in modo puntuale le ragioni sottese alle proroghe che vengono disposte. A questo proposito, rileva tuttavia come anche il presente decreto rechi proroghe non adeguatamente motivate, richiamando in particolare le disposizioni dell'articolo 1, in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, e quelle dell'articolo 21, comma 1, relative al comando del personale delle Poste Italiane, sulla quale si è già espressa l'onorevole Lanzillotta. Per quanto attiene alla mole del provvedimento, ritiene opportuno sottolineare che il testo del decreto all'esame delle Commissioni non è « dimagrito » rispetto al passato, come si è sostenuto, ma anzi è « ingrassato », in quanto contiene ottanta disposizioni di proroga, a fronte delle settanta disposizioni contenute nel decreto dello scorso anno. Precisa, tuttavia, che non formula queste considerazioni con intento polemico, ma per sottolineare la peculiarità del provvedimento in esame, invitando il Governo a tenere nella dovuta considerazione eventuali proposte integrative o correttive. A tale riguardo, segnala in particolare le disposizioni dell'articolo 29, comma 15, del decreto-legge, che dispone una proroga dei termini per gli adempimenti tributari, contributivi e assicurativi in favore dei soggetti colpiti dalle calamità che nei mesi di ottobre e novembre 2011 hanno interessato i territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova. In proposito, nel condividere l'intervento proposto dal Governo, che determina una semplice sospensione dei pagamenti, che dovranno essere effettuati in sei rate mensili a decorrere dal 16 luglio 2012, osserva che non è stata prevista un'analoga agevolazione per i soggetti interessati dall'alluvione che il 7 novembre 2011 ha interessato l'isola d'Elba, causando una vittima e numerosi feriti, nonché ingenti danni. Invita, pertanto, a voler considerare l'opportunità di modificare le disposizioni dell'articolo 29, comma 15, al fine di farsi carico anche di questa grave situazione di emergenza.

Roberto GIACHETTI (PD), con riferimento alla proroga della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. relativa al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, sottolinea che questo servizio di fondamentale importanza è stato per anni assicurato da Radio radicale senza finanziamento pubblico. Quanto alla congruità del finanziamento, pari nel complesso a 10 milioni di euro annui, ritiene che essa non possa essere messa in dubbio, dal momento che l'ammontare del finanziamento è invariato da anni ed è stato di volta in volta rinnovato, e quindi valutato, da Governi sia di centrodestra sia di centrosinistra: semmai il finanziamento andrebbe aumentato per adeguarlo all'inflazione. Ricorda, infine, che l'articolo 28 del decreto in esame attua un impegno assunto nei confronti di Radio radicale in occasione dell'esame della legge di stabilità, con la quale fu autorizzata la prima parte del finanziamento, pari a 3 milioni di euro; e che entrambe le Camere, a maggioranza assoluta, hanno approvato atti di indirizzo che impegnano il Governo a rinnovare il finanziamento a Radio radicale per il 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento all'asserita mancanza di

omogeneità nel contenuto del provvedimento e sull'improprietà di talune proroghe lamentata anche dai relatori, osserva come vi sia il filo conduttore di garantire la funzionalità dell'azione amministrativa, come nel caso degli articoli 17 e 18. Con riferimento alla questione del trasporto pubblico locale, fa presente che la proroga è funzionale alla definizione della complessiva riforma in discussione in sede di Conferenza Stato-regioni che definirà nuove possibilità per l'affidamento tramite gare. In particolare, fa presente che si dovrà rendere più efficiente la gestione al fine di rispettare il parametro di redditività della gestione e, in tale senso, precisa che il Governo dispone di 86 milioni di euro che verranno messi a disposizione delle regioni solo quando sarà realizzato un effettivo efficientamento. Con riferimento all'articolo 28 e ai contributi per *Radio radicale*, osserva di condividere l'intervento dell'onorevole Giachetti e manifesta apprezzamento per il servizio offerto dall'emittente. In via generale fa quindi presente che la maggior parte dei nodi sarà sciolta attraverso il provvedimento sulle liberalizzazioni allo studio del Governo e sottolinea come il provvedimento in esame sarà più correttamente compreso alla luce di tale futuro intervento. Con riferimento ai rilievi formulati dai relatori precisa quanto segue. In merito all'articolo 1, relativo alla proroga di termini in materia di assunzioni, fa presente che, al comma 643 della legge n. 296 del 2006, si è inteso a prorogare, al 31 dicembre 2012, il termine per effettuare le assunzioni a tempo indeterminato degli enti di ricerca ivi previste solo con riferimento a quelle relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008. Ricorda, infatti, che tale termine era stato prorogato al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 17, comma 17, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009 e da ultimo al 31 dicembre 2011 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge. 26 febbraio 2011, n. 10. Rileva, dunque, che la proroga non comporta effetti finanziari. Relativamente all'articolo 2, recante proroga del Commissario straordinario della Croce rossa italiana, alla richiesta della conferma che la proroga non determini esigenze finanziarie connesse allo svolgimento delle attività demandata al Commissario, fa presente che le esigenze finanziarie connesse allo svolgimento delle attività demandate al Commissario straordinario della Croce rossa italiana si concretizzano nel compenso dell'attività dovuto allo stesso in qualità di organo, sostitutivo degli ordinari organi sino alla data di ricostituzione degli stessi, e che l'attività cui lo stesso è chiamato a svolgere dal richiamato articolo 7 dello schema di decreto legislativo di riordino della medesima Croce rossa italiana abbia natura prettamente istituzionale. Per quanto attiene all'articolo 5 in materia di proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra, in ordine alle richieste relative alla disposizione, segnala che la stessa si limita a prorogare il termine per il trasferimento della proprietà dell'impianto, tenuto conto dei tempi per la definizione dell'operazione. Ciò premesso, i restanti profili evidenziati dai relatori attengono alle norme vigenti del decreto-legge n. 195 del 2009, il quale ha delineato la compravendita fissando, all'articolo 6, il valore del termovalorizzatore con riferimento ai criteri stabiliti da uno studio ENEA 2007. Fa presente che, nelle more del trasferimento dell'impianto, lo stesso decreto-legge, all'articolo 7 prevede la piena disponibilità dell'impianto in favore del Dipartimento della protezione civile verso corresponsione alla Società proprietaria di un canone di affitto mensile di 2,5 milioni di euro. Tale contratto non è stato concluso per decisione della medesima Società e pertanto, a valere sul prezzo della compravendita, saranno detratte soltanto le somme da riconoscersi allo Stato a vario titolo in relazione alla costruzione dell'impianto e ad interventi sullo stesso, come previsto dal citato articolo 7. Quanto alle risorse con cui far fronte all'acquisto dell'impianto, fa pre-

sente che, tenuto anche conto di come, a seguito delle riduzioni operate dai recenti provvedimenti di manovra, non vi siano margini a valere sul Fondo nazionale per le aree sottoutilizzate e che da tempo è emersa la disponibilità all'acquisto della Regione Campania, il cui Programma attuativo regionale presenta risorse complessive pari a circa 1,2 miliardi di euro, l'operazione sarà a valere su tale Programma attuativo regionale. In proposito, fa presente che il Dipartimento della protezione civile sta definendo una transazione con la Società proprietaria, volta anche alla cessazione di un contenzioso pendente con la stessa. Con riferimento all'articolo 8, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa, concorda con la proposta di modificare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3, specificando che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto all'articolo 9, recante programma triennale della pesca, relativamente alla richiesta di conferma che gli interventi relativi all'attuazione del programma oggetto della proroga siano effettuati nel limite delle risorse stanziate con la tabella C della legge di stabilità 2012, assicura che le iniziative del Programma saranno realizzate, coerentemente con quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 10, relativo alla proroga di termini in materia sanitaria, con riguardo al comma 3, il relatore ha chiesto chiarimenti in merito agli eventuali effetti sulla spesa delle regioni derivanti dai ritardi nella realizzazione di strutture per consentire l'espletamento dell'attività libero professionale intramuraria, nonché dai ritardi nell'ammissione a finanziamento di opere già realizzate. Al riguardo, nel rinviare ad eventuali ulteriori elementi informativi da parte Ministero della salute, fa presente che le opere sono realizzabili solo a seguito dell'ammissione a finanziamento. Lo spostamento dei termini consente alle regioni di completare gli interventi previsti, avvalendosi di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente. In tali termini non comporta un aggravio di spesa per le regioni. Con riguardo all'articolo 11, comma 1, in materia di tasse e diritti marittimi, al fine di accertare l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5, comma 7-*terdecies*, del decreto legge n. 194 del 2009, rileva che la copertura della norma è riconducibile al comma 7-*terdecies*, dell'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che fa espresso richiamo ai commi 7-*undecies* e 7-*duodecies*. Infatti, sia le minori entrate derivanti dallo slittamento al 1° gennaio 2013 dell'adeguamento al tasso di inflazione FOI, che le eventuali, ma non certe, minori entrate derivanti dalla diminuzione delle tasse saranno compensate da corrispondenti aumenti di entrate o da riduzioni di spese correnti da illustrare nelle rispettive relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo delle autorità portuali. Ricorda che la citata copertura finanziaria, era già stata considerata idonea nella formulazione originaria della norma introdotta con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, e, pertanto, la proposta di proroga, non operando un mutamento sostanziale delle modalità tecniche attuative, non genera effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Ribadisce che lo stesso comma 7-*terdecies* chiariva inequivocabilmente che, dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-*undecies* e 7-*duodecies* nonché dello stesso comma 7-*terdecies* non dovevano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica esplicitando, pertanto, la natura neutrale sotto il profilo finanziario della disposizione che rimane immutata a seguito della proroga. Inoltre, segnala che la proroga della fase sperimentale potrebbe, di converso, determinare nuove entrate considerato che le autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia di bilancio ed in relazione alle valutazioni economiche legate all'andamento dei traffici, potrebbero decidere di incrementare, fino ad un tetto massimo

pari al doppio, la misura delle tasse di ancoraggio e portuale. Tale ipotesi non appare remota rilevato che, talune direttrici di traffico, non sono condizionate dall'andamento dei costi portuali ma risultano influenzate dalle caratteristiche infrastrutturali, logistiche e geografiche dei porti. Evidenzia, inoltre, che le Autorità portuali, verificate le proprie situazioni contabili, potranno decidere, se del caso, di abbattere l'importo delle tasse portuali e potranno farlo solo in relazione alla reale possibilità di giustificazione adeguata nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. Segnala, pertanto, che le stesse Autorità potranno operare solo in ragione della possibilità ad esse concessa e non potranno procedere a riduzioni in base a possibili futuri finanziamenti. Osserva che, nel corso dell'anno 2011, le risorse rinvenute dalla revoca di fondi statali alle autorità portuali si sono affiancate ai risparmi di spesa ed hanno consentito un prolungamento del periodo nel quale venivano applicate tasse più basse. Pertanto, la proroga consente di estendere al 2012 tale possibilità che potrà essere esercitata, differentemente da ciascuna autorità portuale, in misura pari alla capacità di ridurre le spese o di aumentare le entrate. Fa presente che al momento il Governo non dispone di stime in grado di individuare quali autorità portuali siano in grado di coprire autonomamente le minori entrate dovute alla riduzione della tassazione ma certamente, qualora non ci fossero autorità con situazioni contabili tali da fruire del beneficio, la proroga della fase sperimentale non comporterebbe nuovi oneri. In merito ai parametri delle relazione tecnica segnala che, la variazione percentuale del 50,9 per cento dei prezzi al consumo, è riferibile al periodo compreso tra il dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2009 e non, come erroneamente riportato nella relazione tecnica allegata, al periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011. Inoltre, per completezza d'informazione, segnala che la percentuale del 60 per cento è stata determinata in considerazione dell'ulteriore aumento dei prezzi intercorrenti tra il 31 dicembre 2009 ed il 31 dicembre 2011, ammontante al 9,1 per cento. Relativamente all'articolo 11, commi 5 e 6, relativi all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, in merito al trasferimento delle competenze di vigilanza sulle concessionarie autostradali, ora in capo all'Ispettorato di vigilanza concessioni autostradali – ANAS, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che avverrà ai sensi del comma 5 in caso di soppressione dell'istituenda Agenzia, fa presente che le risorse finanziarie, umane e strumentali, contestualmente trasferite, sono idonee a garantire le esigenze di copertura dei nuovi adempimenti a carico del Ministero, in quanto le attività di vigilanza continueranno ad essere svolte dal personale trasferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Segnala quindi che la logica del trasferimento di eventuali « altri uffici ANAS » era semplicemente quella di garantire la piena prosecuzione delle attività e dei compiti, già svolti da ANAS, da parte della costituenda Agenzia. È da ritenersi pertanto che, qualora si verifichi la mancata istituzione dell'Agenzia con il conseguente trasferimento di funzioni al Ministero, le risorse che verranno trasferite allo stesso saranno quelle indispensabili al loro pieno e corretto svolgimento. Da ultimo, con riferimento alla richiesta dei relatori se, in caso di soppressione dell'Agenzia, l'ANAS resti o meno titolare delle funzioni di concedente, osserva che la *ratio* della norma è quella di tenere distinte le funzioni del concedente e del concessionario, prevedendo in tal senso il passaggio delle funzioni di concedente all'Agenzia, ovvero in capo al Ministero delle infrastrutture in caso di mancata istituzione dell'Agenzia. Quanto all'articolo 13, comma 1, recante funzionamento degli enti parco, circa la richiesta di quantificare i compensi dei Presidenti dei 23 enti parco esistenti sul territorio nazionale, fa presente che l'importo complessivo è stimato in circa 700.000 euro, considerata anche la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010. Con riferimento

all'articolo 15, comma 1, in materia di sportelli unici per l'immigrazione e gli uffici immigrazione, in relazione alla richiesta di elementi, fa presente che la quantificazione degli oneri per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale interessato è stata effettuata applicando i medesimi criteri già utilizzati per precedenti analoghe disposizioni. Inoltre, in merito ai profili di quantificazione degli effetti indotti correlati a contributi ed imposte, dai dati forniti dal Ministero dell'interno, emerge che nella determinazione degli oneri riflessi sono ricompresi tutti i contributi posti a carico dell'Amministrazione nella misura complessiva del 38,38 per cento e precisamente quelli relativi al Fondo pensione, Opera di previdenza ed all'Irap, nelle misure previste dalla vigente normativa per gli emolumenti fissi e Fondo pensione ed Irap per gli emolumenti accessori. Segnala che gli emolumenti erogati saranno assoggettati a ritenute previdenziali ed assistenziali come da disposizioni normative in vigore. Evidenzia, peraltro, che la copertura finanziaria con prelevamento dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 comma 8 della legge n. 183 del 2011 si riferisce esclusivamente all'anno 2012. Relativamente all'articolo 15, comma 6, recante, proroga di termini in materia di contabilità speciali, viene richiesto, in particolare, di fornire indicazioni circa gli effetti sul fabbisogno della Pubblica amministrazione e le conseguenze finanziarie che la disposizione in esame verrebbe a determinare. Al riguardo, il Ministero dell'interno ribadisce come tale proroga consentirà ai Prefetti delle relative province di completare alcune delle strutture di uffici governativi, come caserme dei vigili del fuoco e strutture della polizia, in parte già consegnate negli anni precedenti e per i quali la conclusione delle opere è prevista per l'anno 2012 ovvero di completare strutture già adibite ad uffici ma che necessitano di ulteriori interventi di adeguamento alle esigenze funzionali di specifiche attività dei vigili del fuoco ovvero di uffici della Polizia di Stato. Fa presente, peraltro, che gli stanziamenti già presenti nelle contabilità speciali delle Prefetture potranno essere utilizzati solo al momento della conclusione delle predette opere. Pertanto, nell'ipotesi in cui non venga concessa la proroga di che trattasi, l'Amministrazione si troverebbe esposta a condanne per inadempienze contrattuali. Relativamente all'articolo 16, recante proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo, con riferimento al potenziale impatto sui saldi di finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto nel caso di investimenti diretti, derivante dalla realizzazione di investimenti in Abruzzo da parte degli enti previdenziali, conferma che l'impatto di tali interventi è già considerato nei tendenziali di spesa, così come indicato nella relazione tecnica. Inoltre, le operazioni di investimento che gli enti previdenziali possono effettuare sulla base della disposizione suindicata devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010. Ne consegue che le risorse da destinare all'investimento in Abruzzo devono essere indicate nei piani triennali di investimento che gli enti previdenziali sono tenuti a presentare ai Ministeri vigilanti per la verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica e, dunque, sono già considerate nelle stime programmatiche sugli investimenti. Segnala che l'articolo 16, poi, introduce l'ulteriore vincolo del tetto di spesa pluriennale, che non deve essere interpretato come strumento per garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, obiettivo perseguito con la citata verifica ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010, ma, piuttosto, per quantificare le risorse finanziarie che complessivamente possono essere destinate a questa finalità da parte degli enti previdenziali pubblici che devono, in base alla normativa vigente, destinare le proprie risorse di investimento anche ad altre finalità. Quanto all'articolo 21, comma 2, relativo a tariffe postali per le imprese editrici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, conferma che l'applicazione della disposizione non dà luogo a rimborsi a carico del bilancio dello Stato né a carico del bilancio autonomo della Presi-

denza del Consiglio dei ministri. Relativamente all'articolo 21, comma 3, recante tariffe postali agevolate: la norma autorizza i gestori di servizi postali ad applicare apposite tariffe ad una particolare categoria di utenti per la spedizioni dei prodotti editoriali, escludendo espressamente qualsiasi rimborso a carico dello Stato con riferimento alle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353. Per quanto riguarda la misura delle tariffe applicate, segnala che la stessa è oggetto di accordi preliminari tra le associazioni interessate e i gestori dei servizi postali anche per fare fronte alla forte sofferenza degli operatori del settore e alla contrazione delle spedizioni conseguenti dall'applicazione delle tariffe piene, si escludono, pertanto, effetti sulla finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 22 relativo alla continuità degli interventi a favore delle imprese, in merito alla copertura dei costi derivanti dalla proroga della convenzione prorogata dalla disposizione in esame, conferma che si farà fronte con le dotazioni ordinarie del Fondo disponibili a legislazione vigente, come rifinanziate dall'articolo 5, comma 5-*sexies*, della legge n. 225 del 1992. Quanto all'articolo 25, recante proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale, in merito ai profili di quantificazione riguardo alla garanzia dello Stato, segnala che la somma aggiuntiva di 100 milioni per il 2012, rispetto alla spesa originaria prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, non è giustificata dall'applicazione di specifici parametri all'ammontare del rischio in essere, ma costituisce un'appostazione prudenziale in termini di saldo netto da finanziarie motivata dall'elevato ammontare della nuova garanzia. Rileva, altresì, per quanto attiene all'effettiva imputazione temporale degli oneri derivanti da un'eventuale attivazione della garanzia, che la spesa va ad incidere negli esercizi nel corso dei quali dovesse effettivamente verificarsi l'attivazione della garanzia; proprio per tale ragione, la somma confluisce su apposita contabilità speciale e può essere utilizzata anche oltre l'esercizio di competenza. Tuttavia, non ritiene che tale possibile utilizzo determini effetti peggiorativi su fabbisogno ed indebitamento, in quanto, al momento, tale evenienza appare del tutto eventuale; lo stanziamento costituisce, come in precedenza un *plafond* aggiuntivo delle complessive risorse disponibili sul fondo spese obbligatorie e sull'apposito capitolo di spesa 7407/MEF, indistintamente destinate a fronteggiare l'eventuale escussione delle garanzie iscritte nell'allegato alla tabella 2 del bilancio di previsione – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala, infine, con l'opportunità di integrare la disposizione, indicando esplicitamente che la dotazione del suddetto Fondo, è stata integrata, da ultimo, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Con riferimento all'articolo 26 relativo al proseguimento dell'attività di documentazione, studio e ricerca in materia di federalismo fiscale, conferma che la destinazione ad ulteriori finalità di parte delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate all'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, non pregiudica la realizzazione di altri interventi. Relativamente all'articolo 27 recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni, in merito alla richiesta di conferma sull'assenza di oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento dei compiti affidati dalla norma all'Osservatorio, fa presente che tale organismo, già costituito e regolamentato con decreto interministeriale, non comporterà oneri aggiuntivi, in quanto le funzioni attribuite dalla disposizione in oggetto non rivestono carattere innovativo bensì costituiscono specificazione di attività già attribuite dalla normativa vigente. Per quanto attiene all'articolo 29, comma 1, relativo alla proroga della determinazione dei fabbisogni *standard*, concorda con quanto segnalato dal relatore, atteso che anche nella contrattazione tra Ministero dell'interno e ANCI sul

riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012 non si terrà conto dei fabbisogni *standard*. Ad ogni modo, segnala che, data la complessità del processo di determinazione dei fabbisogni *standard* e la necessaria conseguente proroga dei termini per la definizione di quelli relativi alle prime due funzioni fondamentali rispettivamente di comuni e province, i fabbisogni *standard* per queste funzioni potranno essere applicati a partire dal 2013 e comunque come criterio di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio. Con riferimento all'articolo 29, commi 2 e 3, recanti relativi alla decorrenza dell'aliquota unica delle rendite finanziarie, il relatore rileva, con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, lettera *b)*, che la relazione tecnica non esclude possibili effetti di gettito, ma si limita ad evidenziare che i medesimi non sembrano assumere portata sostanziale. Al riguardo, osserva che in merito alla stima riguardante l'applicazione dell'aliquota del 12,5 per cento, in luogo di quella del 20 per cento, per i contratti « pronti contro termine » sottoscritti nel 2011 e aventi durata inferiore a dodici mesi, pur in assenza di dati puntuali, la disposizione in esame comporti effetti non rilevanti in termini di gettito tenuto conto delle informazioni assunte dagli operatori del settore e indicate in sede di relazione. Relativamente all'articolo 29, commi 4 e 5, in materia di domanda di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione, segnala che i comma 4 e 5 dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 prorogano i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli da parte degli agenti della riscossione. Conferma inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, sono finalizzate a prorogare i termini attualmente previsti, non ancora scaduti, relativi alla presentazione della comunicazione di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione. Segnala che, come opportunamente rilevato nella relazione tecnica, tali disposizioni non producono oneri, atteso che non incidono sul diritto all'incasso delle somme iscritte a ruolo, rilevando esclusivamente nei rapporti ente impositore-agente della riscossione e non anche nei rapporti ente impositore-debitore. Quanto ai chiarimenti richiesti dal relatore in merito ai possibili effetti in termini di remunerazione spettante agli agenti della riscossione, fa presente che l'attività dell'agente della riscossione è remunerata esclusivamente con un aggio in misura percentuale delle somme riscosse, che è a carico in parte dell'Ente creditore e in parte del contribuente, nel caso di riscossione entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, mentre è esclusivamente a carico del contribuente nel caso di riscossione oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. Ciò premesso, fermo restando che la proroga disposta, di fatto, concede all'agente della riscossione più tempo per riscuotere le somme iscritte a ruolo e che, pertanto, l'eventuale incremento della remunerazione degli agenti sarebbe correlato ad un proporzionale incremento delle somme riscosse, evidenzia che la proroga, essendo riferita ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010, produce effetti essenzialmente su posizioni per le quali è scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella per il pagamento e, pertanto, l'eventuale incremento della remunerazione degli agenti non avrebbe ripercussioni sugli enti impositori, ma esclusivamente sui contribuenti. Per quanto riguarda, invece, i termini per la verifica a cura dell'ente impositore della domanda di discarico per inesigibilità, resta fermo l'attuale termine triennale, il cui *dies a quo*, tuttavia, viene prorogato in conseguenza della disposta proroga del termine per la presentazione della comunicazione di inesigibilità. Per quanto concerne l'articolo 29, comma 12, recante proroga della sperimentazione del gioco Bingo, segnala che, come è noto, tale gioco è stato nel tempo caratterizzato da un crescente decremento in termini di raccolta, dovuto ad una serie di concause tra cui primeggia la poca competitività del gioco in termini di livelli di *pay-out*; ed infatti, a fronte di una raccolta conseguita nel 2006 di 1.755 milioni di euro è seguita nel tempo una progressiva e costante « di-

saffezione dei giocatori » che ha comportato una raccolta decrescente pari a 1.725 milioni di euro nel 2007, pari ad una flessione del -1,7 per cento rispetto al 2006, 1.636 milioni di curo nel 2008, in calo del 5,2 per cento, rispetto al 2007 e 1.512 milioni di euro nel 2009, con una riduzione del 7,6 per cento, rispetto al 2008. Tale consolidato *trend* negativo avrebbe quindi fatto prevedere una ulteriore riduzione nel corrente anno, stimabile nella misura di un ulteriore −10 per cento, con una raccolta erariale pari a circa 1.300 milioni di euro, nel 2010. Conseguentemente, al fine di contenere tale *trend* negativo, l'articolo 12, comma 1, lettera *p-bis)*, del « decreto-legge Abruzzo », così come modificato dalla legge n. 102 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, ha stabilito, a decorrere da dicembre 2009, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, l'incremento del montepremi per il gioco del Bingo dal 58 per cento ad almeno il 70 per cento, con un incremento del 20 per cento, diminuendo conseguentemente le quote di prelievo erariale e del compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco rispettivamente dal 20 per cento all'11 per cento e dal 3,8 per cento all'1 per cento, lasciando quasi invariato il compenso al concessionario; ciò al fine di « rivitalizzare » una tipologia di gioco, portandola ai livelli di *pay-out* delle altre tipologie di giochi pubblici. Infatti, il predetto incremento, previsto ovviamente in via provvisoria e sperimentale serviva a valutare l'eventuale effetto positivo derivante da un maggiore *pay-out*, in misura tale da decidere anche l'eventuale tempo di recupero dei livelli di raccolta e connesse entrate erariali. Precisa che gli effetti della sperimentazione hanno portato ad un significativo incremento della raccolta tra gli anni 2009 e 2010, sostanzialmente stabilizzandosi nell'anno 2011. Per detti anni la raccolta complessiva è stata infatti rispettivamente di circa 1,5 milioni per il 2009 e di 1,9 milioni per gli anni 2010 e 2011. Medesima stabilizzazione hanno ottenuto le entrate erariali, rimanendo pressoché identiche rispetto al 2010. In relazione a questo, evidenzia che il sensibile aumento della raccolta derivante dalle misure descritte ha reso possibile una notevole ripresa del mercato del Bingo, con conseguenti positivi riflessi sul consolidamento delle società concessionarie e sull'incremento dell'occupazione nel settore. Inoltre, il nuovo *pay-out* ha reso anche i parametri del Bingo on line più adeguati ed in linea con quelli degli altri giochi virtuali, incentivandone così l'avvio e il raggiungimento già nei primi mesi di una importante e proficua quota di mercato. Aggiunge, infine, che la mancata prosecuzione della sperimentazione ed il ritorno alla disciplina ordinaria avrebbe, come effetto esiziale, quello di far perdere interesse ai giocatori, con conseguente crollo della raccolta e delle connesse entrate erariali.

Relativamente all'articolo 29, comma 13, in materia di procedura selettiva per il poker sportivo e scommesse, per quanto riguarda il differimento delle procedure di gara relative al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del poker sportivo, segnala che le previsioni di bilancio assestate per il 2011 hanno previsto dal settore dei giochi pubblici entrate per 13,5 milioni di euro, comprensivi della raccolta lorda del gioco del Lotto. Rileva che, da una proiezione della consuntivazione del conseguito 2011, le entrate erariali derivanti dai giochi pubblici si sono attestate a livelli dell'ordine dei 13,7-13,8 milioni di euro. Da quanto esposto emerge che entrambe le norme di differimento in parola non determinano riduzioni di entrata, rispetto a quelle attese per il 2011. Per quanto attiene all'articolo 29, comma 15, relativo alla proroga dei versamenti per gli alluvionati di La Spezia, Massa Carrara e Genova, segnala che la norma, nel disporre la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nel mese di ottobre e novembre nelle province di Genova, La Spezia e Massa Carrara, rinvia all'emanazione di una successiva ordinanza del Presidenze del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per l'in-

dividuazione dei soggetti interessati all'agevolazione, nel rispetto del limite massimo di spesa fissato dalla stessa disposizione. Fa presente che tale scansione temporale si è resa necessaria, da un lato, per permettere la predisposizione in tempi rapidi della misura agevolativa, dall'altro, per consentire ai Commissari delegati ed ai comuni, seppure nella ristrettezza dei tempi richiesta dal caso, di poter provvedere all'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione in un arco temporale più consono. Ciò posto, assicura che i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari della sospensione, definiti con ordinanza sottoposta al concerto di questo Ministero, dovranno essere stabiliti definendo necessariamente modalità che consentano di rispettare il limite di spesa fissato dalla norma, per l'anno 2011, in 70 milioni di euro. Al riguardo, relativamente alla possibilità che, in assenza dei criteri per l'individuazione dei beneficiari, i minori versamenti tributari e contributivi nell'anno 2011 siano di fatto superiori al limite di spesa previsto pari a 70 milioni di euro, evidenzia che tale stima è comunque improntata a criteri di sufficiente prudenzialità tenuto conto anche del breve periodo di sospensione previsto. Quanto all'opportunità di modificare la disposizione normativa con l'indicazione esplicita della riduzione di spesa per l'importo di 70 milioni di euro, osserva che dall'attuale formulazione non sembra possano derivare dubbi interpretativi sull'entità della « corrispondente riduzione » dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, come si evince anche dal tenore letterale della successiva disposizione di incremento dello stesso Fondo. Con riferimento all'articolo 29, comma 16, recante disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo, ritiene che la copertura economica quantificata in euro 3,38 milioni sia congrua, in quanto essa è stata calcolata prendendo a riferimento un numero di beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla norma in via prudenziale sovrastimato; fa presente, infatti, che si è ritenuto di prevedere che tali beneficiari, che risultavano essere 1.300 nell'ultima proroga, siano aumentati di 700 unità considerati gli eventuali nuovi destinatari della proroga; inoltre non si è tenuto conto della possibilità di eventuali diminuzioni dal numero di beneficiari originari che si sarebbero comunque potute determinare. Fa presente che appare congrua anche la quantificazione media del canone annuo nazionale, che, come si evince dalla relazione tecnica, è stato in via prudenziale quantificato in 5.000 euro, incrementando di 100 euro il canone nazionale annuo già reflazionato al 2012 e pari a 4.900 euro. Ricorda, al riguardo, che la maggior parte dei contratti di locazione in oggetto sono stati stipulati da svariato tempo e, a causa delle continue proroghe, non sono stati rinnovati. In definitiva, evidenzia che la relazione tecnica contiene dati aggiornati rispetto alle precedenti proroghe ed elementi di prudenzialità. In particolare, è stato preso in considerazione il dato medio nazionale relativo all'anno 2009 dei canoni di locazione, opportunamente estrapolato all'anno 2012, per tener conto dell'incremento degli importi delle locazioni nel tempo, compresa la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Inoltre, ai fini prudenziali, sia tale importo che il numero di soggetti interessati sono stati opportunamente incrementati. Per quanto riguarda le considerazioni circa le eventuali opzioni in favore del regime fiscale della cedolare secca sugli affitti, conferma che, ai fini della stima, tali opzioni non sono state prese in considerazione. Osserva che tale scelta ha consentito di improntare la stima sia della variazione dell'IRPEF che delle addizionali locali con più ampi margini di prudenzialità. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, conferma che l'utilizzazione delle risorse previste dall'articolo 29, comma 16, non pregiudicano le finalità previste dalla loro destinazione relative al funzionamento della struttura tecnica di missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto la citata struttura potrà sopportare un mi-

nore finanziamento, per l'anno 2013, pari alla somma destinata a copertura delle minori entrate per i benefici fiscali, previsti dal citato articolo, senza per questo compromettere la sua attività d'istituto.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.